



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SECONDA

In composizione monocratica in persona del giudice dr. Lorenzo Pontecorvo ha emesso
la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del R.G.A.C.C. dell'anno [REDACTED]
trattenuta in decisione nell'udienza del 6/10/2011 e vertente

TRA

[REDACTED] Antonio rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia come
da procura in atti.

- ATTORE -

CONTRO

Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei
Ministri pro-tempore, tutti elett. te dom. ti presso l'Avvocatura dello Stato, Via dei
Portoghesi n. 12.

- CONVENUTI -

CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del [REDACTED] i
procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] Antonio, già fucliere
assaltatore dell'Esercito Italiano, appartenente al [REDACTED] Brigata Paracadutisti della
Folgore di [REDACTED] ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale il Ministero della Difesa, lo
Stato Maggiore della Difesa e lo Stato Maggiore dell'Esercito ed il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni
patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti a causa della malattia (linfoma non
Hodgkin nella variante sclero-nodulare, in fase cellulare al 3° stadio B) che avrebbe

TRIBUNALE DI ROMA
Civile

REGISTRAZIONE
A DEBITO

contratto in Bosnia durante il servizio prestato nella Missione Internazionale di Pace dal 13 maggio 1999 al 30 agosto 1999.

A sostegno della domanda ha premesso di aver preso parte alla missione di pace SFOR nei territori dell'ex-Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina) in qualità di Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano in servizio dal [REDACTED], con specializzazione di fuciliere assaltatore, e di essere stato destinato, nel mese di Maggio dell'anno 1999, presso la caserma "Tito Barrak" in Sarajevo.

Con specifico riguardo ai servizi assegnati l'attore ha riferito di essere stato comandato ad effettuare spostamenti per la consegna di viveri da Sarajevo alla base di Trebevich (posta ai confini del Montenegro), zone queste coinvolte dagli eventi bellici, partecipando al servizio di scorta di carri armati dell'Esercito Italiano dalla Croazia alla stazione ferroviaria di Sarajevo. Era stato altresì incaricato di svolgere le pulizie all'interno ed all'esterno del perimetro della base militare.

Ha inoltre rilevato che, a seguito di gravi sintomi collegati all'ingrossamento delle ghiandole del collo, era stato ricoverato presso l'Ospedale [REDACTED] dove gli era stata diagnosticata la patologia di "Linfoma non Hodgkin maligno".

Ha quindi riferito di essere stato posto in congedo per inidoneità permanente al servizio militare incondizionato come da verbale della Commissione Medica Ospedaliera del Centro di Medicina Legale di Firenze in data 10.01. [REDACTED].

8
N
Alla luce delle circostanze e situazioni appena descritte l'attore ha ritenuto che l'insorgenza della malattia tumorale di cui è affetto sarebbe dovuta all'ambiente malsano in cui era stato costretto a prestare il proprio servizio. La patologia, in particolare, sarebbe derivata dalle contaminazioni tossiche provocate dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall'impatto e dalla esplosione delle munizioni, anche all'uranio impoverito, sui bersagli, sulle superfici dure e sulle fabbriche chimiche presenti in loco nonché dalle esalazioni dei gas di scarico degli automezzi bellici ed, infine, dai solventi chimici utilizzati per la pulizia delle armi, mansione questa a cui era addetto lo stesso attore.

Sulla base di tali elementi il [REDACTED] ha sostenuto che gli odierni convenuti avrebbero avuto consapevolezza della pericolosità di detti fattori per l'integrità fisica dei dimoranti nel territorio bosniaco, fossero essi civili o personale militare.

Ha al riguardo sottolineato che, già dalla fine degli anni 70, il rapporto commissionato dai Comandi militari degli Stati Uniti d'America denominato "US Army Mobility Equipment Research and Development" aveva evidenziato la pericolosità

dell'uso e dell'esposizione alle armi all'Uranio impoverito, tanto che negli anni 90 l'esercito americano aveva diramato apposite regole precauzionali e di protezione in caso di impiego di armamenti da Uranio impoverito.

Lo stesso Ministero della Difesa aveva predisposto in data 26.11.1999 una nota informativa sull'Uranio impoverito, completa di informazioni tecniche, ed avrebbe altresì emanato direttive sui suoi modi di utilizzo, sulle precauzioni da adottare e sugli equipaggiamenti da indossare.

Ha, pertanto, sostenuto che l'Amministrazione sarebbe responsabile per la grave malattia contratta.

Si sono costituiti i Ministeri eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la controversia avrebbe ad oggetto una domanda risarcitoria in cui il fatto illecito sarebbe da ricondursi ad una causa di servizio relativa ad un rapporto di lavoro sottratto alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego di cui al D.lgs 165/2001.

Hanno, altresì, eccepito il difetto di legittimazione passiva dello Stato Maggiore della Difesa e dello Stato Maggiore dell'Esercito essendo gli stessi privi di personalità giuridica.

Nel merito hanno escluso ogni forma di responsabilità sostenendo che l'Amministrazione della Difesa avrebbe utilizzato standard di sicurezza per il personale impegnato nelle missioni di pace pienamente adeguati ed in linea con le più avanzate conoscenze sperimentali e tecniche.

Con specifico riguardo al nesso di causalità tra il servizio prestato e la patologia lamentata hanno rilevato che la Commissione di indagine, nominata con D.M. 22.12.2000 al fine di far luce sull'incidenza delle neoplasie maligne riscontrate tra i militari impegnati nelle operazioni di pace, avrebbe concluso ritenendo che per le neoplasie maligne sarebbe emerso un numero di casi inferiore a quello atteso e che i dati e le informazioni ottenute non avrebbero consentito di individuare le cause dell'eccesso di Linfomi di Hodgkin evidenziato dall'analisi epidemiologica svolta.

Hanno, altresì, evidenziato che i rapporti delle due missioni U.N.E.P. in Kosovo, in Serbia e Montenegro, cui avevano partecipato esperti di 14 paesi, avrebbero concluso per la presenza di una non significativa contaminazione delle aree sottoposte a mitragliamento con dardi a uranio impoverito.

Hanno, pertanto, concluso per il rigetto della domanda proposta dalla controparte.

Ammissa la documentazione prodotta dalle parti, escussi i testimoni e disposta una consulenza medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.

Motivi della decisione

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, ciò per quanto di ragione.

L'attore ha proposto una azione risarcitoria deducendo di aver contratto una patologia tumorale ricollegabile all'esposizione all'uranio impoverito e ad altre sostanze tossiche o nocive ascrivendo un comportamento colposo all'Amministrazione che, pur nella consapevolezza della sussistenza di concreti fattori di rischio, lo avrebbe comandato senza predisporre le idonee cautele in luoghi che presentavano un altissimo tasso di pericolosità per la salute sia dei militari che della popolazione civile essendo risultato che gli ambienti, l'acqua ed il cibo erano contaminati.

Ne deriva che la formulata domanda risarcitoria trova il proprio fondamento nella violazione del generico dovere del "*neminem laedere*" di cui all'art. 2043 c.c. che è applicabile anche nei confronti della Pubblica amministrazione stante il contestato danno prodotto dal comportamento non provvedimentale con riguardo al quale l'elemento soggettivo del dolo o della colpa si risolve nella violazione – che si traduce nella lesione dei diritti soggettivi dei terzi all'integrità psico-fisica – delle regole di comune prudenza ovvero di leggi e regolamenti alla cui osservanza la p.a. è vincolata.

Del resto secondo il consolidato insegnamento della Suprema corte ciò che rileva ai fini del riparto di giurisdizione non è tanto la prospettazione compiuta dalle parti ma piuttosto il *petitum sostanziale*, che va identificato soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (vds da ultimo Cass sez. un. 11 ottobre 2011 n. 20902) non rilevando la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, oppure mediante il richiamo di norme di legge (art. 2043 e ss., 2087 c.c.).

Tali indizi infatti, non sono decisivi, dovendo invece essere considerati i tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria che, nel caso concreto, è stata rapportata ad una condotta dell'Amministrazione la cui idoneità lesiva avrebbe potuto esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini e non solo quindi nei confronti dei propri dipendenti, costituendo, in tal ultimo caso, il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso atteso che, a fronte della disponibilità volontariamente manifestata dall'attore alla partecipazione alla missione in Bosnia, l'Amministrazione avrebbe omesso di informarlo dei rischi specifici di tale

missione ed avrebbe quindi, a causa e in conseguenza delle omissioni o delle lacune informative, cagionato lesioni non direttamente connesse allo status di militare.

Sempre, in via preliminare, deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva dello Stato Maggiore della Difesa e dello Stato Maggiore dell'Esercito. È, infatti, il Ministero della Difesa, quale articolazione dello Stato preposta all'amministrazione militare e civile della difesa nonché massima istituzione gerarchico e disciplinare in ambito militare, l'unico soggetto rivestito di personalità giuridica.

Valutando le pretese nel merito è da ricordare che l'integrità psicofisica e morale dell'individuo trova riconoscimento giuridico non solo quale interesse tutelato dalle leggi ordinarie e speciali, ma anche da norme di rango costituzionale, quali, in particolare, l'art. 32 cost. che garantisce la salute come fondamentale diritto dell'individuo.

Ne deriva che qualsiasi pregiudizio che venga arrecato a detta posizione soggettiva deve essere ricondotto nell'ambito del più generale obbligo espresso dall'art. 2043 c.c. (c.d. responsabilità aquiliana), norma che postula in primo luogo l'ingiustizia del danno lamentato, ossia il suo carattere "*non iure*"; il quale, in generale, si risolve nella lesione inferta, in assenza di una causa giustificativa, ad una situazione giuridico-soggettiva attiva meritevole di protezione per l'ordinamento in cui è dato iscriverne il diritto alla salute.

Quanto alle modalità causative del danno la norma prevede che qualsiasi condotta tanto commissiva quanto omissiva può essere idonea ad integrare la suddetta forma responsabilità mentre, ai fini della individuazione delle condotte casualmente rilevanti, occorre fare riferimento al disposto di cui all'art. 40 c.p..

Deve a tale ultimo riguardo essere rilevato che, in tema di nesso causale per illeciti omissivi e con riferimento al comportamento dell'autore dell'illecito, nella giurisprudenza di legittimità coesistono due orientamenti ispirati rispettivamente alla tipicità ed all'atipicità dell'illecito omissivo. Secondo il primo - che fa capo all'art. 40 c.p., 2 comma, nella sua valenza letterale: "*non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*" - ai fini della responsabilità per danni da condotta omissiva non è sufficiente richiamarsi al principio del "*neminem laedere*" o ad una generica antidoverosità sociale dell'inerzia, ma occorre individuare, caso per caso, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento (Cass. 25.9.1998, n. 9590; Cass. 6.4.1992, n. 2134; Cass. 9.1.1979, n. 116; Cass. 28 giugno 2005 n. 13982;). Secondo l'altro, un obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da una specifica situazione che

esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui (Cass. 8.1.1997, n. 72; Cass. 14.10.1992, n. 11207; Cass. 29/07/2004, n. 14484; Cass. 23/05/2006, n. 12111).

Ritiene questo giudicante quanto al caso di specie, anche sulla base di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema corte, condivisibile questo secondo orientamento, tenuto conto che esso si appalesa più conforme al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., nonché al dovere di comportamento secondo correttezza, che attiene anche alla fase genetica dell'obbligazione -art. 1175 c.c.- (Cass. Civ., sez. Un., sentenza 21 novembre 2011 n. 24406).

Stando così le cose ben può affermarsi che sussiste in capo all'Amministrazione pubblica un obbligo di impedire un evento pregiudizievole per la salute dei cittadini tutte le volte in cui si verifichi una situazione di attuale e/o potenziale pregiudizio determinata da una attività pericolosa conosciuta o conoscibile.

Avuto riguardo ai principi fin qui articolati è da ritenersi dimostrato che l'attore, avendo preso parte alla missione di pace SFOR nei territori della Ex-Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina) nel periodo compreso tra il 13.05.1999 al 30.08.1999, aveva prestato servizio, per conto e nell'interesse dello Stato italiano, nella città di Sarajevo presso la Caserma "Tito Barrak" con il grado di Caporale Maggiore (vds anche testimonianze dei testi [redacted]).

Assegnato al nucleo di servizio di minuto mantenimento, il [redacted] aveva svolto, in linea di massima, l'attività di manutenzione interna ed esterna (quale anche l'escavazione manuale del terreno) nonché la sistemazione e pulizia della caserma Tito Barrak" che, anche a causa dei bombardamenti subiti, necessitava di interventi manutentivi. L'attore, inoltre, aveva effettuato ulteriori interventi presso altre sedi fisse quali una stazione radio in località Trebevick nonché presso una stazione radar americana. In occasione di tali spostamenti l'attore aveva sussiste espletato attività di scorta armata.

Il teste [redacted] ha al riguardo anche precisato, quanto ai servizi di pattugliamento, scorte e pulizie dei mezzi militari, che il [redacted] aveva effettuato detti servizi dalla caserma Tito Barrak all'aeroporto di Sarajevo, al Comando generale della Nato in Sarajevo, ai centri commerciali posti all'interno delle basi militari americane, scorta ai carri armati dell'Esercito Italiano lungo la via ferroviaria dalla Croazia fino a Sarajevo.

In ordine alle condizioni ambientali in cui il ██████████ aveva svolto il proprio servizio è risultato che gran parte del territorio, compreso Sarajevo, era stato teatro di guerra essendo stato oggetto di pesanti bombardamenti.

Con specifico riguardo alla situazione appena descritta è da rilevare che dalla documentazione in atti è risultato che all'interno di alcuni dei proiettili sparati in Kosovo (località dove è stato impiegato l'odierno attore), sono state trovate tracce di isotopi dell'uranio fatto questo che palesa l'impiego in tale zona di guerra di munizioni all'uranio impoverito.

È del resto pacifica la circostanza, evidenziata in tutti gli studi ufficiali sull'impatto dell'uranio sulla salute dei militari e della popolazione civile (v. tra le altre le relazioni della Commissione Mandelli) che in quell'area era stato impiegato il munizionamento all'uranio impoverito.

È, quindi, da ricordare che l'uranio impoverito è il termine con il quale si definisce la miscela di uranio più povera rispetto alla concentrazione naturale. Tale miscela è ottenuta come scarto del procedimento di arricchimento dell'uranio e viene usato nelle munizioni anticarro e nelle corazzature di alcuni sistemi d'arma.

Nella sua forma naturale, l'uranio è costituito da 3 isotopi, con una netta prevalenza (99.2745%) dell'isotopo ^{238}U . Tutti gli isotopi dell'uranio sono radioattivi. A causa della sua grande vita media ($4.468 \cdot 10^9$ anni), il ^{238}U ha una attività molto bassa. Per utilizzarlo nei reattori nucleari, o nelle armi nucleari, è necessario arricchire l'uranio naturale con gli isotopi fissili ^{235}U e ^{234}U . Il materiale che ne deriva è noto come *uranio arricchito*, e la sua concentrazione di ^{235}U in peso varia fra il 2% ed il 90%. Il materiale di scarto di questo processo è noto come *uranio impoverito* (DU = depleted uranium) e contiene meno dello 0.7% di ^{235}U . Il DU è meno radioattivo dell'uranio naturale di circa il 40%, e di circa un ordine di grandezza meno dell'uranio arricchito. L'uranio impoverito, che emette particelle alfa e beta, con una attività di soli 14.8 mBq/mg, il DU è classificato nella fascia più bassa di rischio fra gli isotopi radioattivi. Per confronto, le attività specifiche dei due radioisotopi che maggiormente contribuiscono al fondo di radiazione ambientale, ^{40}K e ^{222}Rn , sono di circa 400 mBq/mg e 8 GBq/mg, rispettivamente. Il DU possiede delle uniche proprietà fisiche quali la densità elevatissima (19 g/cm^3 , 1.7 volte maggiore della densità del piombo) ed una notevole duttilità. Inoltre, l'uranio è piroforico, e quindi delle piccole particelle prendono spontaneamente fuoco a contatto con l'aria.

Per tali motivi, sin dalla fine degli anni 70, un progetto di ricerca condotto da alcuni centri federali di ricerca degli Stati Uniti all'interno dei poligoni militari ha evidenziato le modalità di azione e di distruzione dell'Uranio Impoverito e la natura pirofila dei proiettili composti dal suddetto materiale individuando natura, peso, dimensioni nonché l'aspetto morfologico delle particelle costituenti detto materiale. I risultati di tali ricerca effettuate anche sulle particelle metalliche rinvenute nel corpo dei soggetti che erano venuti a contatto con il materiale hanno consentito di stabilire la sua pericolosità per la salute umana.

È del resto noto che l'uranio impoverito è un metallo pesante radioattivo e che, con specifico riguardo ai meccanismi di contaminazione, gli studi in materia avevano evidenziato che quando un penetratore all'uranio impatta sull'obiettivo, o quando un carro armato con caratura all'uranio prende fuoco, parte dell'uranio impoverito brucia e si frammenta in piccole particelle con l'ulteriore conseguenza che i penetratori all'uranio impoverito che non colpiscono l'obiettivo rimangono sul suolo, nell'acqua o nell'aria disperdendosi nell'atmosfera e possono essere inalati o ingeriti.

Era, pertanto, nota quantomeno da un decennio prima della missione in Bosnia la pericolosità per la salute dell'uranio impoverito.

Tale conoscenza del resto era stata ufficializzata in diversi atti e disposizioni a contenuto generale adottati dai vari Stati impegnati in operazioni militari.

È, infatti, da evidenziare che le Forze Armate degli Stati Uniti già negli anni 90 avevano emanato le cosiddette "regole d'oro" in ordine alle precauzioni e protezioni da apprestare ed impartire ai militari che si trovassero ad operare in contesti bellici in cui erano utilizzati armamenti all'Uranio Impoverito.

Inoltre, il legislatore italiano, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, aveva adottato il decreto legislativo n.230 del 1995 con la finalità da assicurare la protezione della popolazione e dei lavoratori rispetto a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprietà radioattive.

È anche da citare il provvedimento del 26.11.1999 con cui il Ministero della Difesa aveva diramato le informazioni tecniche che il personale militare avrebbe dovuto seguire in ordine al modo di utilizzo dell'Uranio Impoverito ed alle modalità di identificazione della contaminazione indicando le precauzioni minime da seguire nonché gli equipaggiamenti da indossare.

Era poi seguita la circolare n. 4236/318 del 03.05.2000 con cui il Comando Forze di Proiezione/Stato Maggiore -Ufficio Logistico, nel diramare ai vari Comandi impiegati nell'area del Kosovo tutte le istruzioni da diffondere al personale impiegato in loco in merito alle problematiche di tipo nucleare, biologico e chimico, aveva descritto la pericolosità del munizionamento all'Uranio Impoverito evidenziando il rischio derivante dalla polvere prodotta dall'impatto tra proiettili e bersagli strategici per l'organismo umano potendo questo venire a contatto per inalazione, ingestione e assorbimento attraverso le ferite.

È a questo punto da ritenere che sussiste il nesso di causalità tra la patologia contratta dall'attore e l'esposizione a sostanze nocive in occasione del servizio prestato dall'attore nella Missione Internazionale di Pace in Bosnia durante il periodo 13 maggio 1999-30 agosto 1999.

Sono, infatti, da condividersi le valutazioni articolate dai consulenti tecnici nominati in questo procedimento i quali, in base a valutazioni condotte con corretti criteri e con *iter* logico ineccepibili e che possono, quindi, essere tranquillamente condivisi e fatti propri da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento, hanno ritenuto che esiste un nesso di alta probabilità che la patologia diagnosticata a distanza di nove mesi dall'inizio delle operazioni militari in Bosnia sia una conseguenza correlata all'esposizione a contaminanti tossici.

Sono al riguardo da articolare le ulteriori seguenti considerazioni.

Parte attrice, al fine di provare il nesso di causalità tra la patologia tumorale e la missione in Bosnia, ha prodotto i risultati di un'indagine effettuata dalla Dott.ssa Antonietta Gatti, responsabile del laboratorio di invio materiali presso il Dipartimento di neuroscienze dell'Università di Modena e Reggio Emilia, la quale, valutando i reperti biologici patologici relativi a 12 militari che si erano ammalati in epoca successiva al missione militare, aveva accertato, con specifico riferimento alla situazione del Romanucci, la presenza di detriti inglobati nel tessuto del diametro di qualche micron. Con specifico riguardo alla natura e consistenza di tali particelle aveva accertato che un tipo di detrito conteneva silicio, ossigeno, potassio, calcio piombo, sodio e carbonio. L'altro tipo di detrito era invece composto di silicio titanio e ferro.

L'esperto, quindi, ha osservato che i reperti esaminati avevano messo in luce che, all'interno delle biopsie e dei campioni chirurgici, vi erano particelle inorganiche di origine esogene, cioè provenienti dall'esterno.

A tale conclusione era giunta osservando che alcuni elementi chimici come il bismuto, il titanio, lo zirconio, il ferro, lo zinco, o il cromo non sono presenti nel corpo umano.

Aveva, altresì, rilevato che, in tutti i casi esaminati, che avevano riguardato diversi tessuti patologici, erano state rinvenute particelle che, pur intimamente connesse col tessuto, avevano una chimica estranea al corpo umano ed erano pertanto di origine esogena.

Ha, poi, evidenziato che la maggioranza delle particelle trovate erano classificabili come composti metallici e che molte di esse erano perfettamente sferiche circostanza questa che farebbe supporre che tali particelle siano state tenute perfusione ad elevate temperature non essendo di natura reperti del genere.

Nel rilevare, quindi, che i militari esaminati avevano vissuto per un certo periodo in un ambiente bellico, inquinato da esplosioni di bombe metalliche contro obiettivi metallici (carrichi armati) o ceramici (case, suolo) l'esperto ha ritenuto che fosse possibile una correlazione tra la presenza delle particelle sferiche e l'esplosione di bombe metalliche.

Tale convincimento era stato, inoltre, avvalorato dallo studio sull'inquinamento bellico eseguito nel 1978 da militari americani dell'Air Force Armament Laboratory, Armament Development and Test Center, della base militare di Eglin Air Force Base (Florida) dal quale era emerso che lo scoppio di armi che impiegavano *depleted uranium* producevano detriti principalmente sferici di dimensioni molto ridotte.

Ha, infine, concluso rilevando che tali elementi inquinanti avrebbero potuto essere stati respirati o ingeriti con il consumo di frutta ed ortaggi su cui la polvere si era depositata oppure, ancora, mediante il consumo di carne di animali che si erano nutriti di erba inquinata.

Parte convenuta, invece, a sostegno della insussistenza del nesso di causalità tra la patologia e la permanenza in Bosnia ha richiamato le valutazioni espresse dalla commissione che si era insediata il 22 dicembre 2000, presieduta dal Prof. Franco Mandelli, con il compito di accertare tutti gli aspetti medico-scientifici dei casi emersi di patologie tumorali nel personale militare impiegato in Bosnia e Kosovo, verificando se esistesse correlazione con il munizionamento all'uranio impoverito impiegato in quell'area; ovvero se fossero identificabili cause diverse all'origine di queste patologie.

Nella prima relazione di detta commissione è stata studiata una popolazione composta dai militari che dal dicembre 1995 al gennaio 2001 avevano compiuto almeno

una missione in Bosnia e/o Kosovo. Per analizzare i dati e confrontare i risultati con i dati statistici presenti negli archivi sono stati presi a riferimento i dati più aggiornati disponibili, che risalgono al periodo 1993-1997.

L'esito delle prime conclusioni preliminari della Commissione datate 19.03.2001 è stato il seguente: "1) Per le neoplasie maligne (ematologiche e non) considerate globalmente emerge un numero di casi inferiore a quello atteso. Tale risultato può essere dovuto in parte alla selezione per idoneità fisica alla quale sono sottoposti i militari ed in parte al fatto che gli attesi sono stati calcolati in base a Registri Tumori che provengono soprattutto dal nord dove l'incidenza dei tumori nel complesso è più elevata rispetto al sud (da dove proveniva la maggior parte dei militari impegnati in Bosnia e/o Kosovo). 2) Esiste un eccesso, statisticamente non significativo, di casi di Linfoma di Hodgkin e Leucemia Linfatica Acuta, ma allo stato attuale dei numeri tale risultato può essere dovuto al caso soprattutto per la LLA. Per quanto riguarda LH e LLA va detto inoltre che non sono evidenti differenze geografiche tali da sovrastimare gli attesi. Si ritiene necessaria una conferma dei risultati finora ottenuti, e pertanto si suggerisce: a. Di aggiornare il numero dei casi di neoplasie mediante l'acquisizione della documentazione necessaria alla conferma diagnostica delle segnalazioni che arriveranno nei prossimi mesi con un nuovo rapporto entro la fine di maggio. b. Di seguire nel tempo la coorte dei soggetti impegnati in Bosnia e/o Kosovo. A tale scopo va valutata la fattibilità di condurre uno studio che punti a monitorare l'incidenza di neoplasie. c. Di proporre agli altri Paesi della Nato che sono stati impegnati in Bosnia e/o Kosovo, anche in relazione agli studi già avviati, di individuare metodologie uniformi per valutare l'incidenza di neoplasie nei militari dei rispettivi Paesi. Ciò al fine di un confronto e di una valutazione globale dei diversi studi".

Nella seconda relazione predisposta dalla Commissione in data 28.05.2001 si è concluso che: "1) Per le neoplasie maligne (ematologiche e non) considerate globalmente emerge un numero di casi inferiore a quello atteso. Tale risultato può essere dovuto in parte alla selezione per idoneità fisica alla quale sono sottoposti i militari ed in parte al fatto che gli attesi sono stati calcolati in base a Registri Tumori che provengono soprattutto dal nord, dove l'incidenza dei tumori nel complesso è più elevata rispetto al sud (da dove proviene la maggior parte dei militari impegnati in Bosnia e/o Kosovo). 2) Esiste un eccesso, statisticamente significativo, di casi di Linfoma di Hodgkin. Si ritiene necessaria una conferma dei risultati finora ottenuti, e pertanto si suggerisce: a. Di svolgere uno studio caso-controllo all'interno della coorte considerando, oltre all'uranio, altri possibili fattori di rischio. b. Di seguire nel tempo la coorte dei soggetti impegnati in Bosnia e/o Kosovo, per monitorare l'incidenza di neoplasie maligne e seguire l'evoluzione del quadro epidemiologico finora emerso. c. Di proporre agli altri Paesi della Nato che sono stati impegnati in Bosnia e/o Kosovo, anche in relazione agli studi già avviati, di individuare metodologie uniformi per valutare l'incidenza di neoplasie maligne nei militari dei rispettivi Paesi. Ciò al fine di un confronto e di una valutazione globale dei diversi studi. d. Di proporre nelle opportune sedi internazionali - ad esempio, in sede UNEP - di estendere le indagini sull'eventuale diffusione nell'ambiente di uranio impoverito anche alla Bosnia e, in particolare, all'area di Sarajevo.

Dalla comparazione degli esiti delle indagini effettuate da detta Commissione, le cui conclusioni per la verità non autorizzano a consacrare alcuna certezza, può ritenersi

confermato il dato della esistenza di un eccesso, statisticamente significativo, di casi di Linfoma di Hodgkin, salvo comunque l'ulteriore ulteriore necessità di approfondimento.

Può in definitiva ritenersi, sulla base di tutti gli accertamenti ed approfondimenti fin qui sintetizzati, che sussistono elementi sufficienti per ritenere che lo stato dei luoghi in cui l'attore era stato destinato presentasse un tasso di pericolosità altamente pericoloso per la salute umana.

E', altresì, acclarata la circostanza che tale situazione di pericolo era conosciuto e comunque conoscibile dall'Amministrazione militare sulla base di dati in suo possesso ed in specie degli atti di studio, dei provvedimenti normativi e degli atti interni emanati in merito alla pericolosità delle sostanze radioattive come l'Uranio Impoverito.

Del resto lo stesso legislatore, con la legge n 244/2007 (legge finanziaria per l'anno 2008) agli artt 2, 78 e 79, ha previsto la concessione di indennizzi in favore del personale impiegato nelle missioni militari all'estero che abbia contratto patologie tumorali a seguito dell'esposizione all'uranio impoverito con ciò formalizzando l'esistenza del rischio specifico esistente nelle aree al di fuori del territorio nazionale interessate dalle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario.

PT
M
Resta, pertanto, provata la circostanza che l'attore aveva effettivamente subito l'esposizione alle sostanze nocive che inalate o ingerite avrebbero potuto provocare la morte cellulare e danni cromosomici. Numerosi studi documentati in atti ed in precedenza sintetizzati nonché le stesse valutazioni espresse dai consulenti tecnici nominati in questo procedimento consentono di riscontrare una correlazione tra l'esposizione all'uranio impoverito e la cancerogenesi (leucemie e linfoma di Hodgkin).

È pur vero che nella consulenza d'ufficio i tecnici hanno correttamente rilevato che, allo stato, non può considerarsi conclusiva l'evidenza relativa a rischio di tumori tra militari impegnati nelle missioni nei Balcani in quanto sono ancora in corso nella comunità scientifica studi di valutazione tra esposizione a Uranio Impoverito ed altri potenziali fattori di rischio cancerogeno sperimentati nei suddetti teatri operativi.

Tale circostanza non osta, però, all'accertamento giudiziale in ordine al legame causale tra fattore di rischio e danno subito.

Ed, infatti, in sede civile, il nesso di causalità materiale è sì regolato dai principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p. ma deve essere temperato dalla regolarità causale per effetto della quale esso deve essere interpretato secondo la regola della preponderanza dell'evidenza e del "più probabile che non": non occorre l'elevato grado di credibilità razionale (prossimo alla certezza) necessario ai fini della responsabilità penale,

ma è sufficiente una relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso (Cass. Sez. III 11 maggio 2009 n° 10743; Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n° 581).

Per quanto qui interessa la patologia del [REDACTED] è risultata legata, quanto meno quale fattore concausale, alla prolungata esposizione dell'attore all'uranio impoverito, a sua volta dovuta alle concrete mansioni da lui svolte nella sua veste di militare dell'Esercito Italiano nel periodo 13.05.1999 al 30.08.1999, quale componente della missione di pace SFOR nei territori della Ex-Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina), ovvero in zone contaminate perché in precedenza interessate da operazioni belliche effettuate utilizzando proiettili contenenti appunto tale sostanza la quale, come notorio, si è rivelata tossica, tanto che con l'art. 4 bis della legge n. 27/2001, di conversione del D.L. 393/2000, è stata disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo avevano operato nei territori della Bosnia Herzegovina e del Kosovo.

Orbene, una volta accertata la derivazione causale della patologia dall'ambiente in cui [REDACTED] Antonio ha prestatato il proprio servizio e non essendovi stata alcuna allegazione contraria da parte dell'Avvocatura dello Stato, deve essere ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'omissione della amministrazione convenuta, che non ha adottato alcuna misura cautelativa, e il pregiudizio che è derivato all'odierno attore.

E' anche da considerare che la commissione medica ospedaliera presso il centro di medicina legale di Firenze esprimendosi in data 10 gennaio 2001 ha accertato la dipendenza della patologia da causa di servizio.

È infine da evidenziare che il Ministero della difesa con D. M. n. 27 del 10 settembre 2008 ha riconosciuto in favore dell'attore la speciale provvidenza di cui alla legge n. 244 del 24.12.2007 dando testualmente atto della circostanza che la patologia tumorale era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio "in quanto riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative cui è stato esposto per missione il signor [REDACTED]."

Riconosciuto, pertanto, il nesso di causalità tra patologia linfoma non Hodgkin e l'esposizione alle particelle di uranio impoverito ed è da ritenere provata anche la circostanza che l'Amministrazione della difesa, pur essendo a conoscenza della situazione di pericolo, non ha disposto in concreto le dovute cautele al fine di evitare rischi da esposizione.

Ed infatti dalla prova testimoniale espletata è emerso che la dotazione del pacchetto di sicurezza NBC (costituito da maschere antiminacce nucleari, batteriologiche

e chimiche e relativi indumenti protettivi) non era stato mai utilizzato per mancanza di istruzioni al personale sul relativo impiego; che il giubbotto antiproiettile e l'elmetto venivano talvolta lasciati dal militare in partenza a quello di arrivo; che, a volte, l'operazione di manutenzione e pulizia delle armi in dotazione del personale militare venivano effettuate in ambienti chiusi e che i prodotti erano stati sostituiti perché nocivi; che il personale militare per lavarsi usava acqua proveniente dai rubinetti della caserma (vds testimonianza dei testi [REDACTED]).

Sempre il teste [REDACTED] ha dichiarato che non era stata effettuata alcuna comunicazione da parte del Comando circa il divieto per il personale militare di approvvigionarsi di alimenti locali tanto che molti militari mangiavano all'esterno della caserma.

Risulta, altresì, dimostrato che l'amministrazione della Difesa era a conoscenza dei rischi e della nocività specifica degli ambienti in cui il [REDACTED] ha prestato il proprio servizio per la presenza di materiali tossici utilizzati nelle operazioni belliche nonché degli effetti radioattivi, chimici e biologici ai quali era esposto chiunque si trovasse in detti luoghi, ed in particolare il personale militare addetto alla missione di Pace per cui è causa per la presenza di residui di Uranio Impoverito.

Deve pertanto ritenersi che: A) l'attore ha contratto la patologia linfoma non Hodgkin a causa dell'esposizione alle particelle di uranio impoverito alle quali era stato esposto durante la sua permanenza in territorio bosniaco; B) l'Amministrazione della Difesa ha posto in essere una condotta omissiva incauta e negligente rispetto all'obbligo di tutelare l'incolumità psicofisica dell'attore perché, pur avendo conoscenza degli effetti dannosi connessi ai fattori di rischio esistenti negli ambienti in cui il [REDACTED] prestava servizio, non ha di fatto adottato alcuna cautela minima idonea a prevenire o rimuovere detti fattori cagionando in tal modo la malattia di cui è affetto l'attore.

Di tale condotta è tenuto a rispondere esclusivamente il Ministero della Difesa quale Ente che, oltre ad avere una propria autonomia finanziaria e capacità di spesa, è tenuto istituzionalmente a garantire la politica militare, l'attività informativa e di sicurezza e l'attività tecnico-amministrativa interna; ad approvare la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari.

Nulla invece può essere addebitato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla cui posizione peraltro la stessa parte attrice nulla ha precisato, non avendo tale Amministrazione alcuna competenza né nella materia militare né in quella di tutela dei cittadini all'estero.

È, infine, da escludere che l'attore abbia provato di aver contratto la patologia a causa delle esalazioni dei gas di scarico degli automezzi bellici oppure dai solventi chimici utilizzati per la pulizia delle armi, non essendo emerso alcun elemento a supporto di tale tesi.

Quanto al pregiudizio lamentato dall'attore v'è da osservare che dalla documentazione in atti sono emersi elementi idonei a dar conto della sussistenza della patologia lamentata dal ricorrente (*"linfoma non Hodgkin nella variante sclero-nodulare, in fase cellulare al 3° stadio B"*), nonché dell'eziologia di questa.

A quest'ultimo proposito, gli accertamenti svolti dal nominato C.T.U. hanno portato ad evidenziare, in sede di chiarimenti, che effettivamente vi è stata una compromissione dell'integrità psico-fisica di [REDACTED] Antonio in dipendenza dalla sequenza causale testé descritta; compromissione risarcibile a titolo di danno biologico e stimata nella misura del 30-40%: misura che fissata nel 35%, a giudizio del Tribunale, costituisce idonea base per stabilire il quantum risarcitorio spettante all'attore.

A conferma di tali conclusioni i consulenti, in sede di chiarimenti, hanno concluso (senza che la difesa erariale abbia fornito alcuna prova contraria utile) nel senso che *"1) il linfoma di Hodgkin è da tempo in quiescenza clinica (almeno dal 2004); 2) che l'attore svolge attività lavorativa come commesso di Banca. Fatta premessa che la quiescenza clinica seppur di lunga durata, non è sinonimo di guarigione e quindi il pregiudizio del danno biologico inteso come invalidità permanente può subire nel tempo delle variazioni, come punto fondamentale nel giudizio di invalidità permanente, vanno considerate le mutate condizioni fisiche del soggetto, rappresentate da: 1) incremento ponderale di circa 30 chili; 2) facilità alle infezioni e complessivamente livello ridotto della performance fisico-attitudinale; 3) ridotta capacità allo sforzo; disagio psichico con perdita di autostima"*.

Pertanto, in ordine al *"quantum"* questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa di tale voce di danno in base ai criteri tabellari adottati da questo Tribunale, secondo cui, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze

della lesione in termini "medi" in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.

Considerati, quindi, la natura della patologia, la consistenza dei postumi che hanno cagionato un peggioramento delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti, l'età del ██████████ al momento del fatto (21 anni), le notevoli ripercussioni sulle attività ricreative, sociali, culturali ed estetiche (il soggetto ha subito un incremento ponderale di circa 30 chili nonché un ridotto livello della performance fisico-attitudinale e una riduzione della capacità di sforzo) la sofferenza fisica e psichica patita dall'attore (disagio psichico con perdita di autostima), la diminuzione della capacità lavorativa generica (maggiore faticabilità e più facile esaurimento fisico) - si stima equo fissare:

Danno biologico

a) per ogni giorno di *incapacità temporanea assoluta* pari a gg 240 la somma di euro **24.000,00** (indicata, dalla predetta tabella del Tribunale di Roma, ad euro 100,00);

b) per ogni giorno di *incapacità temporanea assoluta (50%)* pari a gg 180 la somma di euro **9.000,00**;

c) per il punto danno non patrimoniale (riconosciuto nella misura del 35%) la somma di euro **136.811,00**.

Danno morale

Il fatto illecito accertato integra gli estremi del delitto di lesioni personali colpose; spetta, pertanto, all'attore, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c., il risarcimento per il danno morale sofferto che, tenuto conto della gravità del fatto e delle sofferenze patite, viene liquidato in via equitativa in euro ██████████ in moneta attuale.

Il danno non patrimoniale valutato nella sua interezza (Cass. Sezioni Unite n. 26972 dell'11 novembre 2008) ammonta, pertanto, a complessivi euro **211.811,00**.

Nulla viene riconosciuto a titolo di danno patrimoniale non essendo state documentate o prodotte spese mediche.

Nulla, inoltre, può essere riconosciuto rispetto al danno conseguente all'asserita diminuzione della capacità lavorativa specifica dal momento che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente ma necessita della dimostrazione, anche tramite presunzioni, che tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica (Cfr. Cass sez. III 27 aprile 2010 n. 10074). Nel caso di specie l'attore non ha fornito tale prova, sicché tale voce di danno non può essere riconosciuta.

Quanto alla riduzione della capacità lavorativa generica, occorre precisare che la stessa è stata risarcita a titolo di danno biologico, trattandosi di danno "non reddituale" (cfr. Cass. sez. III 25 maggio 2007 n. 12247).

Al credito risarcitorio complessivamente sopra riconosciuto, pari ad euro 211.811,00 va ad aggiungersi l'ulteriore importo spettante al danneggiato a ristoro del danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso dalla data dell'illecito alla presente decisione.

Tale voce di danno viene liquidata equitativamente (Cass. SSUU n.1712/95) in euro [redacted] utilizzando come base di calcolo il valore del danno-capitale al tempo del fatto illecito (ricavato in base all'indice medio Istat del costo della vita anno 1999 periodo in cui il danno si è consolidato in termini permanenti) ed applicando, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso di interesse del 3,27 corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento, detratta dalla capitalizzazione di tale importo la rivalutazione monetaria.

È, a questo punto, da ricordare che la legge n. 244/2007, all'articolo 2 commi 78 e 79 - oltre a contemplare una specifica autorizzazione di spesa al fine del riconoscimento della causa di servizio e della corresponsione di adeguati indennizzi per il personale militare e civile impiegato nelle missioni militari all'estero *esposto all'uranio ed a materiale bellico, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico* - ha previsto, per gli stessi eventi, l'attribuzione di misure di sostegno come contemplate dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206(2).

La legge 20 ottobre 1990, n. 302, in particolare, prevede la corresponsione di una elargizione, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, in favore di chiunque subisca un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di una degli eventi previsti dalle leggi richiamate.

Tale elargizione risulta essere stata in concreto erogata in favore dell'attore con decreto del Ministero della difesa n. 27 del 10 settembre 2008 che ha liquidato l'importo di euro [redacted] riconoscendo un'invalidità dipendente da causa di servizio con riguardo alla patologia tumorale che ha ritenuto riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative cui era stato esposto per missione il [redacted]

È, quindi, da ricordare che la Suprema Corte - in un caso in cui il Ministero della Salute era stato chiamato a rispondere del danno derivato dalle trasfusioni di sangue infetto ad un soggetto il quale aveva già beneficiato dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 25.2.1992, mod. dalla legge n. 237 del 25.7.1997 che aveva introdotto un sistema di sicurezza sociale con la finalità solidaristica (artt. 2 e 32 Cost.) al fine di soccorrere quanti abbiano subito danni in conseguenza di un'attività di cura promossa dallo Stato per la tutela della salute pubblica, esonerando la parte dall'accidentato percorso dell'azione di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. - ha riconosciuto, con sentenza n.584/2008, l'ammissibilità del concorso delle due forme di tutela rilevando al riguardo la diversa natura giuridica dell'attribuzione indennitaria ex lege 210/1992 e delle somme liquidabili a titolo di risarcimento danno per contagio.

Tuttavia, il giudice di legittimità, con la richiamata sentenza n.584/2008, ha ritenuto che l'indennizzo corrisposto avrebbe dovuto essere integralmente scomputato dalle somme liquidate a titolo di risarcimento posto che, in caso contrario la vittima si sarebbe avvantaggiata di un ingiustificato arricchimento godendo, in relazione al medesimo interesse tutelato, di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto (Ministero della Salute) ed aventi causa dal medesimo fatto (trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati) cui direttamente si riferisce la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento.

Tali principi appaiono applicabili anche nel caso di specie essendo indubbio che l'elargizione erogata in favore dell'attore non è altro che un indennizzo corrisposto con finalità solidaristiche - ed a prescindere da ogni accertamento di responsabilità da parte del soggetto erogatore - in favore di soggetti che abbiano contratto patologie tumorali connesse all'esposizione ed all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico.

È, altresì, indubbio che, anche nel caso in esame, un'eventuale accumulo tra l'indennizzo e la somma dovuta titoli di risarcimento comporterebbe un ingiustificato arricchimento della vittima la quale godrebbe, in relazione al medesimo interesse tutelato, di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto (Ministero della difesa) ed aventi causa dal medesimo fatto (esposizione alle particelle nocive) cui direttamente si riferisce la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento.

Occorre, pertanto, disporre lo scorporo dello stesso indennizzo dal complessivo risarcimento del danno liquidato in favore dell'attore.

Ne deriva che l'importo da liquidare in favore dell'attore ammonta ad euro 246.916,00, oltre agli interessi legali che decorrono dal giorno della pubblicazione della sentenza al saldo.

Il Ministero della difesa è tenuto al pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio nonché delle ulteriori spese in favore dell'attore che si liquidano come da dispositivo

L'effettiva incertezza della lite con riguardo alla posizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze giustifica la compensazione delle spese di lite con riguardo a tale rapporto processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti Stato Maggiore dell'Esercito e Stato Maggiore della Difesa;
- rigetta le domande proposte nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze compensando le spese di lite con riguardo al rapporto processuale instaurato tra l'attore e tale Amministrazione;
- accerta e dichiara, nel merito, per quanto esposto in motivazione, la responsabilità del Ministero della Difesa per la causazione della patologia cui è risultato affetto [redacted] e, per l'effetto, condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore di [redacted] Antonio della somma di euro 246.916,00, oltre agli interessi legali che decorrono dal giorno della pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica disposta d'ufficio nonché al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che si liquidano in euro 260,00 per spese, euro 1.970,00 per diritti ed euro 6.477,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, li [redacted]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Orietta Turchetti

Il giudice
(Lorenzo Pontecorvo)


TRIBUNALE DI ROMA
Civile
REGISTRAZIONE
A DEBITO